

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g, OMISSIS promossa da:

**CLIENTE**

-attrice-

**CONTRO**

**BANCA,  
DIPENDENTI DELLA BANCA**

-convenuti-

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

Con atto di citazione portato alla notifica in data 23.6.2014 CLIENTE ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano, per l'udienza del 3 giugno del 2015, BANCA, società di diritto inglese, avente sede legale ed operativa a Londra e sede secondaria in Milano, i sig.ri DIPENDENTI DELLA BANCA dipendenti della sede legale di OMISSIS entrambi residenti a Londra, il primo domiciliato a Roma, OMISSIS società di diritto irlandese con sede legale a Dublino, OMISSIS società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, OMISSIS, società di diritto italiano con sede legale a Milano.

CLIENTE ha premesso di essere una Fondazione senza scopo di lucro, Ente originariamente pubblico in base al DPR 27.10.1950, trasformato in Fondazione di diritto privato a seguito del D. Lgs. N. 509\1994, avente lo scopo istituzionale di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti agli Albi professionali dei OMISSIS dei loro familiari e superstiti.

In forza del D. Lgs. n. 509 del 1994 OMISSIS è soggetta sia alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza e del Ministero del Tesoro, sia al controllo della Corte dei Conti.

L'attrice ha affermato che, in considerazione delle predette finalità istituzionali, gli investimenti finanziari di OMISSIS devono avere tre caratteristiche essenziali: comportare un rischio contenuto e, comunque, garantire l'integrale restituzione del capitale, consentire l'immediata liquidazione dell'investimento, proteggere il capitale dall'oscillazione dei mercati.

La controversia attiene all'investimento eseguito da OMISSIS nel 2007 nel titolo obbligazionario strutturato denominato OMISSIS, oggetto dell'operazione di "OMISSIS" (Lettera di permuta condizionata) conclusa con OMISSIS.

Sin dalla fase iniziale delle trattative contrattuali OMISSIS aveva presentato l'operazione come una semplice ristrutturazione di parte del portafoglio d'investimenti ed aveva sollecitato OMISSIS -non operatore qualificato- a sostituire alcuni titoli del proprio portafoglio col prodotto "OMISSIS".

Il titolo doveva essere costruito da OMISSIS ed emesso da società ad essa riferibile, in seguito individuata in OMISSIS, società veicolo di diritto irlandese.

OMISSIS aveva così prestato come intermediario servizi d'investimento e di consulenza in forza di un'offerta fuori sede, con modalità tali da non consentire ad OMISSIS di rendersi conto che si trattasse di un investimento ad altissimo rischio.

Le trattative con OMISSIS erano state coltivate da OMISSIS tramite i propri dipendenti dott. OMISSIS ed il "dominus" di OMISSIS, dott. OMISSIS.

All'esito delle trattative OMISSIS aveva predisposto la documentazione contrattuale finale e trasmesso ad OMISSIS la "Conditional Asset Exchange Letter", avente ad oggetto un "exchange of securities and cash for long/short sustainable investments CDO" (Collateralized Debt Obligation).

In data 21.9.2007 aveva siglato la "Conditional Asset Exchange Letter" (dalle parti successivamente definito *Original Agreement*), corredata di "Annex A", "Termsheet" datato 21 settembre 2007 e il documento "Opportunità di investimento in Tranche ad elevato rating (AA+) di un CDO Long/Short (Settembre 2007)".

La stessa OMISSIS successivamente aveva predisposto ulteriore documentazione contrattuale con modifiche che OMISSIS aveva sottoscritto, fidandosi dell'intermediario sia per gli aspetti economici, sia per quelli giuridici.

In data 1 ottobre 2007 OMISSIS aveva inviato a OMISSIS, come documentazione definitiva per la firma del Presidente, il (primo) "Supplement to Conditional Asset Exchange Letter" in pari data che, unitamente all'*Original Agreement* del 21 settembre 2007, veniva definito tra le parti "Conditional Asset Exchange Letter", con sostanziali modifiche apportate da OMISSIS.

La lettera di permuta riportava, quindi, le seguenti caratteristiche delle *notes* (strumenti finanziari oggetto della permuta): nozionale Euro 140.000.000,00, cedola Euribor + 1,60 %, subordinazione 7%.

A seguito di ulteriori incontri con i dott. OMISSIS in data 3 ottobre 2007 OMISSIS aveva trasmesso via *mail* un nuovo calcolo definitivo degli interessi maturati sui titoli in portafoglio di OMISSIS oggetto di permuta e trasmesso per la firma del Presidente di OMISSIS un documento di rettifica alla "Conditional Asset Exchange Letter", in data 11 ottobre 2007, in cui veniva rappresentato che il pagamento dovuto dall'OMISSIS a OMISSIS ammontava ad Euro 27.250.000,00.

L'attrice ha affermato che OMISSIS aveva orchestrato e consigliato tale operazione volta a collocare un proprio prodotto, senza fornire ad OMISSIS alcuna informazione sulle caratteristiche dello strumento, altamente rischioso.

In base all'operazione di permuta, a fronte di un investimento in CNL Xelo Ferras per nominali Euro 140.000.000, aveva consegnato a OMISSIS titoli in portafoglio per un valore complessivo pari ad Euro 112.750.000,00 e disinvestito due polizze OMISSIS, il cui ricavato aveva bilanciato l'ulteriore pagamento di OMISSIS a OMISSIS per Euro 27.250.000,00.

Il 22 ottobre 2007 era stata emessa l'obbligazione strutturata cd. CNL Xelo Ferras ed in pari data le parti avevano dato esecuzione alla "Conditional Asset Exchange Letter": OMISSIS tramite OMISSIS aveva trasferito i titoli permutati sul deposito titoli intestato a OMISSIS detenuto presso OMISSIS in Lussemburgo ed accreditato sul conto corrente intestato alla Banca presso la sede centrale di OMISSIS a Londra la somma di Euro 27.250.000; contestualmente OMISSIS aveva trasferito OMISSIS sul conto titoli intestato ad OMISSIS.

L'attrice ha esposto che il titolo CNL Xelo Ferras, obbligazione strutturata altamente volatile della specie *credit-linked* e del tipo CDO, nel periodo dal 23 ottobre 2007 al 29.11.2010 aveva subito frequenti *downgrades*, sino al ritiro del *rating*, tra il 2008 ed il 2009 nel portafoglio sottostante *Long* della CLN Xel Ferras si era verificata una perdita di oltre 217 milioni di Euro.

Di conseguenza OMISSIS aveva cercato una soluzione che potesse porre al riparo il capitale investito, per evitare di incorrere in probabili perdite sul valore nozionale.

L'attrice ha riportato le successive fasi di ristrutturazione del portafoglio (Fase 1-2009 e Fase 2-2010) concludendo che tale complessiva ristrutturazione aveva consentito di ridurre la rischiosità del portafoglio sottostante il titolo, ma ciò a fronte del versamento da parte di OMISSIS dell'importo di Euro 26.175.000 e della rinuncia alla cedola.

L'attrice ha dedotto, infine, che la complessa operazione di investimento, articolata nel periodo dal 2007 al 2010, interamente suggerita da "OMISSIS", aveva determinato il danno di Euro 96.074.862,43.

Sulla base di queste premesse l'attrice ha allegato a carico di OMISSIS la violazione delle seguenti norme *pro tempore* vigenti "ante Mifid": art. 31 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, non essendo OMISSIS operatore qualificato al quale poter vendere il prodotto derivato; art. 23 e 24 del TUF per aver svolto servizi d'investimento e accessori senza il necessario contratto in forma scritta; art. 30, comma 6 e 7 TUF per non aver preventivamente informato il contraente del diritto di recesso; art. 31, comma 1, TUF, per aver effettuato un'offerta fuori sede avvalendosi di soggetti OMISSIS privi della qualifica di promotori finanziari; artt. 21, 23 e 24 del TUF, artt. 26, 28, 36, 37 e ss Regolamento Consob n. 11522 del 1998, per difetto di trasparenza e violazione dell'obbligo di fornire informazioni adeguate; art. 21 del TUF ed artt. 26, 29, 37 e ss Regolamento Consob n. 11522 del 1998, per non essersi la Banca astenuta dal dare corso alle operazioni non adeguate; art. 21 del TUF e art. 27 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, per aver agito in conflitto d'interessi; art.21 del TUF per aver dato corso ad attività di consulenza infedele, agendo senza la necessaria diligenza professionale, correttezza e trasparenza.

A carico di OMISSIS, emittente del titolo, l'attrice ha dedotto la responsabilità per non avere preventivamente comunicato, neppure tramite OMISSIS le informazioni complete poi inserite nel "Prospectus" e per avere fornito informazioni ingannevoli quanto al *rating* del titolo.

Nei confronti di OMISSIS e di OMISSIS ora OMISSIS, l'attrice ha allegato che le stesse avevano provveduto ad un'inadeguata composizione dei portafogli *Long* e *Short* sottostanti al titolo, agendo senza tener conto del miglior interesse della cliente.

L'attrice ha allegato che la proposta di OMISSIS riguardava un investimento in *tranche* ad elevato *rating* di un CDO *Long/Short* a 10 anni con filtro sostenibile di OMISSIS, titolo che sarebbe stato strutturato da OMISSIS e sottoposto all'*ethical screening* dei crediti sottostanti da parte dell'*advisor* OMISSIS.

Dalla "Conditional Sale and Purchase Letter" risultava che OMISSIS *Partners* avrebbe operato tramite la *subsidiary* lussemburghese OMISSIS quale *ethical advisor* e *reviewer*, anch'esso scelto da OMISSIS per identificare i crediti costituenti il sottostante della CLN Xelo Ferras.

Riguardo alla composizione delle *reference entities* nella CLN Xelo Ferras la consulenza di OMISSIS non era stata svolta nel migliore interesse del cliente.

OMISSIS controllava al 100% OMISSIS, sua *branch* lussemburghese.

Da tali circostanze l'attrice ne ha dedotto che sia OMISSIS sia OMISSIS avevano avuto un ruolo di rilievo nell'investimento di OMISSIS in CLN Xelo Ferras e che la prima a comparire era stata OMISSIS.

A carico dei convenuti OMISSIS, quali dipendenti di OMISSIS ha dedotto la responsabilità per avere svolto gran parte dei servizi prestati alla Banca in vista dell'operazione d'investimento, svolgendo in concreto fuori sede attività di promotori finanziari senza essere iscritti all'Albo dei promotori.

Ciò premesso, l'attrice ha formulato nei confronti di tutti i convenuti, in solido fra loro, in via principale domanda di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale *ex art.1337 c.c.* ed aquiliana *ex art. 2043 c.c.* e domanda connessa di risarcimento del danno, quantificato nell'importo di Euro 96.074.862,43.

Tale danno è stato calcolato dall'attrice sulla base della perizia prodotta, considerando quello che sarebbe stato l'incremento di valore del portafoglio originario di OMISSIS (OMISSIS e due polizze) maggiorato di cedole ed interessi rivalutati al momento della diffida- inviata da OMISSIS in data 13.9.2012- in mancanza di permuta (Euro 29.586.835,11) ed il decremento di valore del titolo CLN Xelo Ferras alla stessa data (Euro 66.488.027,32).

In subordine ed in via gradata l'attrice ha formulato domande "*contrattuali*" di nullità, annullamento e risoluzione della "*Conditional Asset Exchange Letter*" e dei successivi accordi *inter partes*, nella memoria depositata *ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.* OMISSIS ha precisato che tali domande si riferiscono anche al PCA del 2008 prodotto da OMISSIS.

In relazione alle domande contrattuali l'attrice ha proposto connesse domande di condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 165.734.924,33, ossia alla restituzione per equivalente di quanto OMISSIS afferma di avere trasferito in conseguenza dell'operazione finanziaria per OMISSIS (compresi gli incrementi dei flussi di cassa che sarebbero stati generati dal patrimonio investito alla data della diffida).

Le convenute hanno replicato, in sintesi, quanto segue.

OMISSIS ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, affermando che ogni controversia relativa al rapporto giuridico dedotto in giudizio da OMISSIS appartiene alla competenza giurisdizionale del Giudice inglese in forza della proroga pattizia contenuta sia nella *Conditional Asset Exchange Letter*, sia nel "*Terms of Business for Professional Clients*" (PCA) accettati da OMISSIS in data 1.3.2008 (questi ultimi applicabili retroattivamente ai rapporti giuridici in corso).

In via subordinata OMISSIS ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma *ex art.5, n.3, Regolamento CE n.44/2001*; nel merito, in via strettamente subordinata, ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie.

Nel merito la Banca ha contestato sia i profili di responsabilità allegati dall'attrice, sia la sussistenza del danno lamentato, arbitrariamente riferito da OMISSIS al valore *Mark to Market* del titolo alla data della diffida del 13.9.2012.

La convenuta ha evidenziato che il titolo è ancora detenuto da OMISSIS nel portafoglio e che alla scadenza -nel dicembre 2017- potrebbe mantenere un valore *MtM* sostanzialmente pari al valore nominale, con ciò escludendo il danno allegato.

La Banca ha contestato, inoltre, che OMISSIS all'epoca dei fatti fosse un investitore *retail*, istituzionalmente obbligato ad effettuare solo investimenti con rischio contenuto, ha negato che OMISSIS avesse sottoscritto l'investimento "*al buio*", affermando che in realtà il Consiglio di amministrazione dell'Ente aveva approvato l'investimento in CDO Ferras solo dopo approfondite analisi e discussioni fra le parti.

Anche i convenuti sig.ri OMISSIS nel costituirsi hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.

OMISSIS ha aderito a tale eccezione nella memoria depositata *ex art.* 183, VI comma n.2 c.p.c..

In subordine OMISSIS ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ed il difetto di legittimazione passiva.

Nel merito i convenuti hanno replicato alle affermazioni dell'attrice in ordine alla dedotta responsabilità per l'investimento ed hanno contestato la sussistenza del danno allegato, chiedendo il rigetto delle domande.

Con provvedimento in data 26.5.2015 è stata accolta l'istanza di OMISSIS, di spostamento della prima udienza a norma dell'art. 269 c.p.c. in conseguenza della domanda riconvenzionale formulata in subordine da OMISSIS nei confronti della convenuta.

Nella prima udienza del 18.11.2015 così rinviata sono stati assegnati i termini *ex art.* 183, VI comma c.p.c. su richiesta di OMISSIS, anche per consentire all'attrice la replica sull'eccezione di difetto di giurisdizione sulla base di un parere, in effetti depositato dall'attrice con la memoria n. 1 (doc. 53).

Per tutto quanto di seguito rilevato, alla stregua del Regolamento CE n. 44/2001 applicabile "*ratione temporis*" va respinta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione.

1- L'eccezione di difetto di giurisdizione è stata dedotta da OMISSIS con riferimento alle clausole di proroga della giurisdizione contenute nella *Conditional Asset Exchange Letter* del 21 settembre 2007 e nei "*Terms of Business for Professional Clients*" - c.d. PCA del marzo 2008.

La clausola n. 6 della *Conditional Asset Exchange Letter* del 21.9.2007 così prevede nel testo originale in lingua inglese: "*This letter is governed by and interpreted in accordance with English law.*"

*The parties hereby agree that the courts of England are to have exclusive jurisdiction to settle any disputes which may arise out of or in connection with this letter*" (doc. 33 attrice).

Lo stesso giorno della sottoscrizione la lettera di permuta condizionata è stata trasmessa da OMISSIS ad OMISSIS anche nella traduzione italiana, "*fornita come da accordi a scopo di cortesia*" (doc. 18. Banca).

La clausola n. 6 è così tradotta: "*La presente lettera è regolata dalla legge inglese.*"

*Le parti si sottomettono irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva delle Corti del Regno Unito per risolvere qualsiasi controversia possa insorgere con riferimento alla presente lettera*".

Le parti hanno riprodotto la medesima clausola nel *second supplement* dell' 11.10.2007 (cfr. doc, 40 attrice).

Pochi mesi dopo l'esecuzione del contratto di permuta del 21.9.2007, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Mifid OMISSIS ha compilato il relativo questionario, sottoscritto dal presidente dott. OMISSIS dal quale risulta la profilatura di cliente professionale su richiesta (doc. 22 Banca).

OMISSIS ha trasmesso, quindi, ad OMISSIS con *email* in data 26.3.2008 le condizioni applicabili al rapporto fra i suoi clienti professionali, *Terms of Business for Professional Clients*, ossia il c.d. PCA "*Professional Client Agreement*" (doc. 47 convenuta); con lettera 31.3.2008 OMISSIS ha comunicato ad OMISSIS la classificazione di cliente professionale (doc. 22 convenuta).

Tale ultima comunicazione di OMISSIS è stata sottoscritta anche dal Presidente di OMISSIS dr. OMISSIS sotto la seguente dichiarazione: "*I have read and understood, the foregoing Elective Professional Client Notice and hereby grant my consent to be treated as an Elective Professional Client*" (doc.22 e 48 Banca).

Il PCA non è, invece, sottoscritto da OMISSIS.

Al riguardo l'attrice ha evidenziato anche che con *email* del 1.4.2008 OMISSIS aveva trasmesso alla Banca solo la dichiarazione di *Elective Professional Client* (6 pagine trasmesse via *email*), non anche il PCA prodotto dalla convenuta con lo stesso documento sub n. 22.

In effetti OMISSIS ha chiarito che i *Terms of Business for Professional Clients* sono stati "*uniti*" al documento 22 "*per comodità di riferimento*" (nota 7 memoria istruttoria 20.1.2016) e, comunque, ha dedotto che il legale rappresentante di OMISSIS avesse sottoscritto il PCA "*per relationem*", avendone ricevuto copia prima della sottoscrizione della dichiarazione di *Elective Professional Client* mediante l'*email* del 26.3.2008 (doc. 47).

Il PCA prevede la clausola di applicazione della legge inglese sia al rapporto costituito dalle parti attraverso l'adesione di OMISSIS ai PCA, sia ai rapporti conclusi dalle parti prima di tale adesione (par. 21.1 e 21.2); prevede, inoltre, la clausola di proroga della giurisdizione a favore delle corti inglesi (par. 21.3).

La Banca ne ha dedotto che, ai fini della valutazione della validità delle clausole di proroga di giurisdizione e del loro ambito di applicazione, si debba far riferimento alla legge inglese, in quanto ad essa le parti hanno assoggettato il regolamento contrattuale in forza delle clausole della "*Conditional Asset Exchange Letter*" del 21.9.2007, del *second supplement* dell' 11.10.2007 e del PCA.

La Banca ha sostenuto, inoltre, che sia immediatamente efficace e vincolante nell'ordinamento giuridico italiano il *Judgment* reso *inter partes* in data 9.10.2015 dalla *High Court of Justice di Londra*.

Tale Giudice è stato adito da OMISSIS dopo l'instaurazione del presente giudizio per accertare che le domande svolte da OMISSIS contro OMISSIS nella presente causa rientrino nell'oggetto delle clausole di proroga della giurisdizione a favore delle Corti inglesi, clausole da ritenersi valide alla stregua del diritto inglese.

Nel corso del procedimento davanti alla Corte a propria volta OMISSIS ha presentato istanza di *Summary Judgement* (pronuncia sommaria) basata sugli artt. 27 e 28 del Regolamento CE n. 44/2001, sostenendo che sia il Giudice italiano- preventivamente adito da OMISSIS- a dover decidere in ordine alla giurisdizione.

Nel proprio *Judgment* la Corte inglese ha concluso che le domande svolte da OMISSIS contro OMISSIS nel presente giudizio rientrano nell'ambito delle clausole della *Letter Agreement jurisdiction* e del PCA, clausole ritenute valide in base al diritto inglese (doc. 39 convenuta)

Avverso tale *Judgment* OMISSIS ha proposto appello, ancora pendente.

Nel presente giudizio la difesa di OMISSIS, ha ribadito che: ogni controversia relativa al rapporto giuridico oggetto in causa appartiene alla competenza pattizia contenuta sia nella “*Conditional Asset Exchange Letter*”, sia nel PCA; il *Judgment* è immediatamente efficace nell'ordinamento giuridico italiano per il riconoscimento automatico ex art. 33 del Regolamento n. 44/2001 e, comunque, dev'essere riconosciuto incidentalmente ex art. 33, comma 3 del Regolamento CE n. 44/2001, in quanto non ricorre alcuna delle condizioni impedienti il riconoscimento previsto dall'art. 34; le clausole di proroga contenute nella “*Conditional Asset Exchange Letter*” e nei PCA sono valide ed efficaci, perché stipulate in conformità alle prescrizioni del Regolamento n. 44 /2001; la validità della clausola di proroga va accertata indipendentemente ed a prescindere dalla validità del contratto che le contiene e, quindi, sarebbe comunque irrilevante l'accertamento dell'asserita invalidità degli accordi contrattuali per pretesa violazione di norme imperative o di applicazione necessaria, anche in base ai criteri previsti dal Regolamento n. 44/2001 si deve escludere la competenza giurisdizionale del Giudice italiano ex art. 5 comma 1, n 1, lett. B, applicabile al caso di specie in quanto- secondo il concetto di materia contrattuale dell'ordinamento comunitario-la domanda principale di OMISSIS si deve qualificare come contrattuale e, comunque, anche a norma dell'art. 5, comma 1 n. 3.

La Difesa di OMISSIS ha replicato, in sintesi, che: alla stregua dell'art. 27 del regolamento n.44/2001 compete al giudice italiano, preventivamente adito da OMISSIS la decisione in ordine alla giurisdizione; è irrilevante la presenza di clausole di deroga della giurisdizione, perché l'azione promossa in via principale da OMISSIS è precontrattuale ed extracontrattuale e, solo in subordine, contrattuale e, dunque, valgono i principi statuiti da Cass. 2926/2012 e da Cass.19675/2014; le clausole di proroga della giurisdizione sono comunque nulle o inefficaci, in particolare perché quelle del 2007 non sono contenute in un contratto quadro o nel contratto di gestione di portafogli e quelle del 2008 sono prive di sottoscrizione e contenute in un documento non previamente sottoposto ad OMISSIS i documenti contrattuali sono altresì nulli, perché in contrasto con le norme imperative e di applicazione necessaria del TUF e del Regolamento Consob n. 11522\1998 a tutela dell'investitore, in particolare quello non qualificato; il Tribunale di Milano è munito della competenza giurisdizionale a statuire sulle domande di OMISSIS nei confronti di OMISSIS in forza dei criteri di cui all'art. 5, par. 3 del regolamento n. 44 /2001, perché sono riferibili a Milano sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo dell'evento causale all'origine del danno, nonché a norma dell'art. 6.1. del Regolamento n. 44/2001 per il nesso di connessione tra la domanda contro OMISSIS e le domande contro gli altri convenuti.

Ciò posto si rileva che il *Judgment* emesso in data 9.10.2015 dalla *High Court of Justice* di Londra contrariamente a quanto sostenuto da OMISSIS non è immediatamente efficace nell'ordinamento giuridico italiano, né vincolante nel presente giudizio in base all'art. 33 n.1 Regolamento CE n.44/2001 (secondo cui le decisioni emesse in uno stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento).

Al riguardo valgono i principi espressi dalla Corte di Giustizia con riferimento al Regolamento n. 44/2001, vigente “*pro tempore*”, anche alla stregua della giurisprudenza sulle norme equivalenti della Convenzione di Bruxelles del 1968.

In base a tali principi, salvo limitate eccezioni non pertinenti alla presente causa, non è consentito il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro; tale competenza è determinata direttamente dalle norme stabilite da detto regolamento, tra cui quelle riguardanti il suo ambito di applicazione; un giudice di uno Stato

membro non è quindi in nessun caso più qualificato a pronunciarsi sulla competenza rispetto a un giudice di un altro Stato membro (Corte Giustizia 10.2.2009 causa C-1.85/07 punto 29, sentenze *Overseas Union Insurance* e a., punto 23; sentenza 9. 12. 2003 — Causa C-116/02 Gasser, punto 48).

Tali principi a propria volta sono espressione del più ampio principio della fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici ed alle loro istituzioni giudiziarie, fiducia sul quale è fondato il sistema di competenze del regolamento n. 44/2001.

Ne discende la competenza del Giudice italiano - in quanto giudice preventivamente adito da OMISSIS per il merito - a decidere sulle eccezioni di giurisdizione, competenza che non può essere posta in discussione sulla base del *Judgment* della *High Court of Justice* di Londra.

Il fatto che il Tribunale di Milano sia il giudice preventivamente adito non è contestato dalle parti ed in effetti è indubbio.

A norma dell'art. 32 del Regolamento CE n. 44/2001 un giudice è, infatti, considerato adito: 1) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice (purché successivamente l'attore non abbia omissis di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto) o 2) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve (purché successivamente l'attore non abbia omissis di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso il giudice).

Nel caso in esame il giudizio, davanti al Tribunale di Milano si è instaurato nella data in cui OMISSIS ha portato alla notifica l'atto di citazione (23.6.2014), in quanto a norma degli artt.163 e 165 c.p.c. la notifica dell'atto di citazione precede il deposito dell'atto presso il giudice.

In tale atto ha affermato la giurisdizione del Giudice italiano anche in conseguenza della dedotta invalidità della clausola di proroga a favore del giudice inglese contenuta nella "*Conditional Asset Exchange Letter*" (pag. 44).

Il giudizio davanti alla Corte inglese è stato avviato da OMISSIS successivamente, mediante deposito del *Claim* in data 15.9.2014, come affermato anche nel *Judgment* della Corte inglese.

E' indubbio, altresì, che nel presente giudizio non si applichi "*ratione temporis*" la diversa disciplina introdotta dal Regolamento EU n. 1215/2012 (applicabile solo alle azioni proposte successivamente al 10 gennaio 2015), in base alla quale la competenza a decidere sulla giurisdizione è attribuita al giudice scelto dalle parti nella clausola di proroga (cfr. art. 31.2).

Si deve concludere che il Tribunale di Milano è competente a decidere sulla questione di giurisdizione e non è vincolato dal *Judgment* della Corte inglese.

### **3- Le clausole di proroga invocate da OMISSIS non escludono la giurisdizione del giudice italiano.**

Va premesso che l'interpretazione della clausola attributiva della competenza, al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo ambito di applicazione, spetta al giudice nazionale dinnanzi al quale essa è invocata (Ord. Sez. Unite Corte Cass. N. 2926/2012; Corte di giustizia, sentenza CE 3 luglio 1997 in causa C-269/95; sentenza 9 novembre 2000 in causa C-387/98; Cass. ss.uu., n. 4634 del 2007; n. 2224 del 2010).

A tal fine occorre considerare la distinzione tra la clausola attributiva di competenza e le disposizioni sostanziali del contratto in cui tale clausola è inserita (Corte di Giustizia, Causa C-269/95 del 3.7.1997).

In altri termini, la clausola di proroga spiega effetti sul piano processuale; la sua validità non è soggetta a controlli intrinseci collegati alla disciplina del rapporto sostanziale ed è condizionata unicamente ai requisiti di forma prescritti per la manifestazione del consenso (Cass. Sez., Unite n. 13894 del 14/06/2007).

L'interpretazione delle clausole di proroga invocate da OMISSIS non può fondarsi, pertanto, sul diritto inglese, il quale è richiamato nell'art. 6 della "Conditional Asset Exchange Letter" e nel PCA quale fonte delle disposizioni sostanziali volte a regolare il rapporto contrattuale.

L'ambito di applicazione di tali clausole dev'essere valutato, quindi, in base ai principi desumibili dall'art. 23 Regolamento Ce n. 14/2001, equivalente all'art. 17 Convenzione di Bruxelles del 1968.

Alla luce della costante giurisprudenza tanto della Corte di giustizia delle Comunità Europee, tanto della Corte di Cassazione a Sezioni unite, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale di cui all'art. 23 Reg. CE n. 44/2001 ovvero all'art. 17 Convenzione Bruxelles, vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo (Ord. Sez. Unite Cass. N. 2926/2012; Corte di giustizia, sentenza CE 3 luglio 1997 in causa C-269/95).

Le clausole in esame nel testo originale in lingua inglese corrispondono alla clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell'*ISDA Master Agreement* (Accordo quadro conforme ad un modulo standard elaborato dall'*International Swaps and Derivatives Association*), clausola valutata nelle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione citate da Ordinanza N. 2926/2012 e Ordinanza N. 19675/2014.

In tali pronunce la Cassazione a Sezioni Unite ha esaminato la formula "*relating to this Agreement*" contenuta nell'*ISDA Master Agreement*, rilevando che tale formula è tutt'altro che inequivoca in quanto la sua traduzione letterale- "*in relazione all'accordo*"- non sembra poter obiettivamente significarne un riferimento a tutte le controversie, sia contrattuali che extra contrattuali, comunque collegate all'adozione contrattuale degli strumenti derivati, nel cui ambito è stata invocata la disciplina generale dell'*ISDA*.

Per il suo senso letterale la clausola di proroga contenuta nell'*ISDA Master Agreement* estende la propria efficacia a tutte le controversie attinenti al contratto, ma non anche a quelle di natura extracontrattuale.

Questo Tribunale ritiene di doversi uniformare ai principi espressi in tali recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in quanto rese in analoghe fattispecie processuali, considerato che la formula ("*relating to this Agreement*" contenuta nell'*ISDA Master Agreement* è equivalente alla formula delle clausole di proroga oggetto di causa: "*disputes which may arise out of or in connection with this letter*" (tradotta da OMISSIS in occasione della sottoscrizione dei documenti contrattuali con l'espressione "*qualsiasi controversia possa insorgere con riferimento alla presente lettera*", doc. 18 convenuta).

Anche le clausole invocate da OMISSIS, per il loro tenore non inequivoco, vanno interpretate, dunque, restrittivamente nel senso che al Giudice inglese è attribuita la competenza esclusiva solo in ordine alle controversie contrattuali.

Va aggiunto che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, qualora l'attore preponga nei confronti di un convenuto straniero una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale

(Ord. Sez. Unite n. 2926/2012; Sez. U. Ordinanza n.3841 del 20/02/2007; Sez. un. n. 946 del 1981; Sez. un. n. 6331 del 1981; e Sez. un. n. 6924 del 1983).

Nel caso in esame OMISSIS ha proposto in via principale domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale dei convenuti, deducendo in modo specifico la violazione di obblighi posti a carico degli intermediari dal decreto legislativo n. 58/1998 TUF e dagli articoli 1337 e 2043 c.c. con riferimento alla fase delle trattative ed alla fase di stipulazione dei documenti contrattuali, oltre che alle fasi successive di ristrutturazione del portafoglio.

In relazione a tale domanda principale l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in oltre 96 milioni di Euro.

In via espressamente subordinata l'attrice ha dedotto domande di nullità, annullamento o risoluzione della permuta condizionata e dei successivi accordi contrattuali, compreso il PCA del 2008, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di oltre 165 milioni di Euro.

La sussistenza della giurisdizione dev'essere valutata, quindi, rispetto alla domanda principale di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale e tale domanda, come si è detto, esula dall'oggetto delle clausole di proroga della competenza giurisdizionale a favore del Giudice inglese invocate da OMISSIS.

5 - Si deve escludere, inoltre, che la domanda principale formulata da OMISSIS si possa qualificare come domanda riferita ad un'azione contrattuale, come tale compresa nelle clausole di proroga della competenza, come sostenuto dalla Difesa di OMISSIS

OMISSIS ha affermato che, secondo l'orientamento della Corte di Giustizia ribadito di recente nella sentenza 28.1.2015 Causa C-375/13, la nozione di "materia contrattuale" rilevante ai fini del Regolamento CE n. 44/2001 (art. 5 punto 1 lett. a) non esige la conclusione di un contratto, essendo condizione necessaria e sufficiente la sussistenza di una "obbligazione giuridica assunta liberamente" da una parte nei confronti dell'altra, sulla quale si fonda l'azione.

La convenuta sostiene che gli obblighi dei quali OMISSIS lamenta la violazione nella fase precedente la stipulazione della lettera di permuta, attengano al rapporto contrattuale liberamente instaurato fra OMISSIS e OMISSIS e che pertanto la domanda principale sia una domanda di accertamento della responsabilità contrattuale con conseguente condanna al risarcimento dell'asserito danno per lesione dell'interesse positivo.

L'assunto non è condivisibile con riferimento allo specifico settore dell'intermediazione finanziaria nell'ambito della quale la Cassazione, anche a Sezioni Unite, afferma la configurabilità della responsabilità extracontrattuale per violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni (Sez. U, Ordinanza n. 2926 del 27/02/2012; Cass. n. 26724 e 26725 del 2007; n. 8034 del 2011; Cass. sez. 1, n. LL 14056 del 2010; n. 20260 del 2006).

In particolare le sentenze delle Sezioni Unite n. 26724 e 26725 del 2007 distinguono le fattispecie di responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove le violazioni si consumino nella fase antecedente al (o coincidente col) contratto-quadro d'intermediazione e quelle di responsabilità contrattuale, ove le violazioni riguardino le operazioni finanziarie compiute in esecuzione del contratto-quadro.

Questa distinzione non è superata dalla sentenza della Cassazione n.14188 del 12/07/2016 citata dalla difesa di OMISSIS.

Tale pronuncia inquadra nella responsabilità di tipo contrattuale da "*contatto sociale qualificato*" una specifica fattispecie di responsabilità precontrattuale, in materia di contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione, ossia la responsabilità *ex artt.*,1337 e 1338 c.c. della Pubblica Amministrazione in pendenza dell'approvazione ministeriale del contratto.

La sentenza n. 14188\2016 non enuncia, quindi, principi estensibili alla disciplina di settore dell'intermediazione finanziaria.

L'orientamento della Cassazione che non inquadra nell'ambito della responsabilità contrattuale la responsabilità precontrattuale dell'intermediario per violazione degli obblighi di condotta nella fase antecedente al (o coincidente col) contratto-quadro d'intermediazione, non contrasta, inoltre, con la nozione di "*materia contrattuale*" di cui all'art. 5, punto 1 lett. a) Reg. CE n. 44\2001, come definita dalla Corte di Giustizia.

In particolare nella sentenza citata dalla difesa di OMISSIS del 28.1.2015, C-375/13 (OMISSIS), si legge al punto 39: "*Tuttavia, sebbene l'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 non esiga la conclusione di un contratto, nondimeno per l'applicazione di tale disposizione è indispensabile individuare un'obbligazione, dato che in forza di quest'ultima la competenza giurisdizionale è determinata in relazione al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.*"

*L'applicazione della regola di competenza speciale prevista in materia contrattuale da detta disposizione presuppone infatti la determinazione di un'obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un'altra e su cui si fonda l'azione del ricorrente (sent. Ceska Sportelna, EU:C:2013:165, punti 46 e 47)".*

Nel caso in esame la domanda principale di OMISSIS si fonda essenzialmente sull'allegazione dell'inadempimento di specifici doveri posti dal TUF a carico dell'intermediario nella fase delle trattative (violazione degli obblighi di preventiva stipulazione del contratto-quadro scritto, d'informazione del cliente e di astensione dalle operazioni inadeguate).

Non si tratta, quindi, di responsabilità contrattuale per obblighi "*liberamente*" assunti dalla Banca bensì di violazione di obblighi "*imposti per legge*" e dunque di responsabilità da un illecito civile ai sensi dell'art. 5, punto 3 del Regolamento (cfr. anche il punto 44 della sentenza Corte di Giustizia C-375/139).

In conclusione, la domanda principale di OMISSIS si deve qualificare come domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale ovvero da illecito civile, non ricollegabile alla "*materia contrattuale*" di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a) Reg. CE n. pag. 17 di 23 44\2001 e non compresa nell'oggetto delle clausole di proroga della competenza giurisdizionale contenute nella "*Conditional Asset Exchange Letter*" e nel PCA.

Tale conclusione assorbe la rilevanza della contestazione formulata con riguardo alla validità di tali clausole.

## **6- E' infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dagli altri convenuti.**

OMISSIS ha proposto l'eccezione, affermando la giurisdizione inglese in forza della clausola contenuta nel *Base Prospectus* richiamato dal *Prospectus*, documenti questi redatti dall'emittente del titolo.

E' assorbente rilevare la fondatezza della replica di OMISSIS la quale ha evidenziato che le clausole non sono opponibili alla Fondazione, in quanto da essa non sottoscritte neppure "*per relationem*".

Al riguardo valgono i principi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di proroga della giurisdizione disciplinata dall'art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001, secondo cui la necessità della forma scritta della clausola che la prevede è soddisfatta anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti, ma sia inserita in altro documento o formulario, al quale il contratto rinvia, quando risulti chiaramente che il rinvio investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato e che le parti abbiano voluto una "*relatio perfecta*" anche della clausola di proroga (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 3693 del 09/03/2012).

Anche la Corte di Giustizia ha affermato di recente che, in caso d'inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, il requisito della forma scritta stabilito dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 risulta soddisfatto soltanto se il contratto firmato dalle parti al momento dell'emissione dei titoli sul mercato primario menziona l'accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al suddetto prospetto (Corte di Giustizia Sentenza del 20 aprile 2016 C-366/13).

Nel caso in esame nel contratto di permuta stipulato da OMISSIS non risulta alcun espresso rinvio al Prospetto Base (relativo a tutti gli strumenti finanziari emessi nell'ambito del programma dell'emittente), autorizzato in data 29.1.2007 (doc. 3 convenuta) ed il Prospetto relativo al titolo Ferras è addirittura successivo all'operazione, in quanto autorizzato in data 20.11.2007 (doc. 4).

- OMISSIS ha fatto riferimento alla clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto "*Ethical Services Agreement*" in data 22.10.2007, stipulato con OMISSIS e OMISSIS come tale non opponibile ad OMISSIS *ex art. 23 Reg. n.44/2001*.

La convenuta ha contestato, inoltre, i presupposti della connessione *ex art. 6 n. 1 Reg. CE n. 44/2001*, formulando contestazioni che in realtà attengono ai profili di responsabilità dedotti a suo carico da OMISSIS e quindi, al merito della controversia.

- OMISSIS si sono associati alle argomentazioni svolte da OMISSIS con riferimento alla clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto di permuta, infondate per quanto già sopra rilevato.

### **7- Sussiste la giurisdizione del giudice italiano a norma dell'art. 5, punto 3 Regolamento CE n. 44/2001.**

Il Tribunale di Milano non è il giudice territorialmente competente, essendo competente il Tribunale di Roma.

L'art. 5, punto 3 Regolamento CE n. 44/2001 prevede che il soggetto domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

La domanda principale di OMISSIS non ricollegabile alla "*materia contrattuale*" di cui all'art. 5, punto 1, lettera a) Reg. CE n. 44/2001 attiene all'affermazione della responsabilità precontrattuale *ex art. 1337 c.c.* ed extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.* dei convenuti, in via solidale fra loro, per l'inosservanza degli obblighi legali relativi alla preventiva stipulazione del contratto-quadro scritto d'intermediazione finanziaria ed alla corretta informazione dell'investitore circa le caratteristiche del titolo e l'inadeguatezza dell'operazione.

Il conseguente danno, quantificato nella somma di oltre 96 milioni di Euro, è riferito da OMISSIS alle perdite che non si sarebbero verificate se l'operazione di permuta non fosse stata conclusa e se non vi fosse stato lo scambio fra l'Asset ceduto da OMISSIS ed il titolo CNL Xelo Ferras.

Secondo i principi ribaditi anche di recente dalla Corte di Giustizia sull'applicazione dell'art. 55, punto 3. Reg. 44/2001 occorre ricordare che la locuzione “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire” indica sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, sicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di un luogo o dell'altro (cfr. sentenza 28.1.2015 causa C-375/13, punto 45; sentenza 5.6.2014 nella causa Coty Germany C360/12, EU:C:2014:1318, punto 46).

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, la regola di competenza speciale prevista all'articolo 5, punto 3, del Regolamento è basata sull'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione ed il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustificano l'attribuzione di competenza a quest'ultimo a fini di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale (sent. 16.6.2016, C-12/15 punto 24; sentenza causa C-375/13, punto 46; sentenze del 5 giugno 2014, Coty Germany, C 360/12, EU:C:2014:1318, punto 47, nonché del 10 settembre 2015, *Holterman Ferho Exploitatie* e a., C47/14, EU:0201.5:574, p. 73).

Nel caso in esame il fatto generatore della responsabilità precontrattuale ed aquiliana allegata da OMISSIS attiene alla condotta dei convenuti durante le trattative intercorse fra OMISSIS e OMISSIS tramite i dipendenti OMISSIS e OMISSIS ed il “dominus” di OMISSIS.

Ed è pacifico, nel presente giudizio, che tutte le trattative negoziali si siano svolte ed esaurite presso la sede legale di OMISSIS in Italia (Roma).

Non è univoco, invece, il criterio di collegamento del luogo in cui il danno si è concretizzato, indicato da OMISSIS in relazione alla sede di OMISSIS, in Milano, presso il cui conto sarebbe avvenuto lo scambio fra i titoli di OMISSIS ed il titolo CLN Xelo Ferras, nonché il disinvestimento di una polizza strumentale all'operazione.

In realtà il conto n. 11033 presso OMISSIS, risulta essere un conto di regolamento “Cedel”, sistema di gestione accentrata presso il quale era acceso anche il conto di regolamento titoli di OMISSIS (cfr. doc. 41 e 54 OMISSIS) con sede in Lussemburgo.

Dalla documentazione contabile si evince, inoltre, che il versamento della liquidità di 27.250,000,00 è stata disposta da OMISSIS con ordine di pagamento OMISSIS indirizzato alla propria OMISSIS mediante addebito del conto corrente OMISSIS intrattenuto non già presso OMISSIS ma presso OMISSIS (doc. 41).

Mancano, quindi, indici oggettivi univoci per affermare che a Milano si sia concretizzato il danno conseguente all'allegata responsabilità dei convenuti, come sostenuto invece da OMISSIS.

Si osserva, inoltre, che al fine d'individuare il criterio di collegamento del luogo in cui si è concretizzato il danno ex art. 5 n. 3 Reg. CE n. 4/2001 non rileva quanto dedotto da OMISSIS circa il luogo di accreditamento della liquidità sul proprio conto corrente presso la sede di Londra.

Tale accreditamento non attiene al danno “iniziale”, ma ad un danno-conseguenza rispetto all'esecuzione dell'operazione contestata da OMISSIS (cfr. sulla distinzione, Cass. Sez. Unite Ord. n. 8571 del 28.10.2015; Cass., sez. un., 22 novembre 2010, n. 23593; Cass., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; Cass., sez. un. civ., 13 dicembre 2005, n. 27403).

In ogni caso spetta all'attore la scelta del criterio di collegamento della competenza speciale, criterio che nel caso in esame sussiste rispetto al “fatto generatore” della responsabilità, precontrattuale ed aquiliana, dedotta in via principale da OMISSIS.

*Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Margherita Monte, 06 dicembre 2017*

Questo criterio oggettivo di collegamento porta ad affermare la giurisdizione del Giudice italiano anche in ordine alle domande strettamente connesse formulate in via subordinata da OMISSIS ed al contempo ad individuare nel Tribunale di Roma il giudice territorialmente competente.

La disposizione dell'art. 5 n. 3 Reg. CE n. 44/2011 (come altre disposizioni nella Sezione delle "competenze speciali"), nel prevedere che il soggetto domiciliato nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuto in un altro Stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire non si limita, infatti, ad individuare l'ordinamento munito di giurisdizione, secondo la funzione tradizionale delle norme sui conflitti di giurisdizione, ma identifica anche, e direttamente, il giudice, all'interno di quell'ordinamento, che ha la competenza per la decisione della causa.

La norma del Regolamento stabilisce, cioè, quale, tra i giudici dislocati nel territorio dell'ordinamento avente la giurisdizione, può - in concreto - decidere la causa, come giudice interno territorialmente competente (Cass. Ord. n. 22731 dell'11/12/2012; cfr. anche Corte di giustizia sentenza 3 maggio 2007, Color Drack, C- 386/05 sull'art. 5, punto 1, lett. b) non può invocare, dunque, a sostegno della competenza per territorio del Tribunale di Milano, il Foro generale delle persone giuridiche *ex art. 19 c.p.c.* in relazione alla sede di OMISSIS ovvero alla sede secondaria di OMISSIS in Milano, né le regole della connessione soggettiva *ex art. 33 c.p.c.*

Ne consegue che dev'essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano e negata la competenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Roma.

Si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese processuali *ex art. 92, II comma c.p.c.*, per la soccombenza reciproca delle parti riguardo alle eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione (quanto ai convenuti) e d'incompetenza per territorio (quanto all'attrice).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano- VI sezione civile- definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

- 1- Accerta la giurisdizione del Giudice italiano a decidere sulle domande proposte da OMISSIS;
- 2- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a decidere nel merito su tali domande, essendo competente il Tribunale di Roma, dinnanzi al quale le parti potranno riassumere la causa entro tre mesi *ex art. 50 cpc.*
- 3- dichiara integralmente compensate le spese processuali.

Milano, in data 6 dicembre 2016.

**Il Giudice**  
**Dr.ssa Margherita Monte**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*